

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3137 del 20/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA CASEIFICIO SOCIALE DEL PARCO SCA DI VENTASSO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3203 del 16/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti GIUGNO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.11832/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop Agr.**" - Ventasso.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop Agr.**" avente sede legale in Comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a – Loc. Gazzolo di Ramiseto** Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto di caseificio per la produzione di parmigiano reggiano ubicato in Comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a - Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti con **PGRE/4124 del 07/04/2017**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
3. comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere favorevole di ARPA - Servizio Territoriale - Distretto Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/2017/6227 acquisito in data 29/05/2017, in merito allo scarico dei reflui industriali in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop Agr.**" ubicato nel comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a - Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con atto n.DET-AMB-2017-539 del 06/02/2017;

3) le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in corpo idrico superficiale formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio dei locali, pavimenti e attrezzature utilizzati per la lavorazione del latte, e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dall'abitazione del casaro.
- La modifica oggetto della presente autorizzazione riguarda il potenziamento dell'impianto di depurazione dei reflui industriali per far fronte all'aumento di latte lavorato pari a 80.000 q.li/anno.
- Lo scarico è di tipo continuo per 20 ore al giorno, con portata giornaliera di 38 mc.
- L'impianto di depurazione delle acque reflue, del tipo ad ossidazione totale con fanghi attivi, a seguito del potenziamento, assumerà la seguente configurazione:
 - impianto di sollevamento reflui al depuratore;
 - vasca di bilanciamento areato di volume utile pari a 18 mc;
 - comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi di volume utile pari a 65 mc;
 - comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi di volume utile pari a 45mc;
 - comparto di sedimentazione di superficie utile pari a 3 mq.;
 - comparto di accumulo e ispessimento fanghi di supero di volume pari a 8 mc.
- i fanghi di supero vengono prelevati saltuariamente dal comparto di sedimentazione e inviati ad un centro di raccolta autorizzato;
- le acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione del casaro, prima di unirsi alla rete acque reflue industriali, vengono trattate da due fosse biologiche;
- il raffreddamento delle caldaie avviene attraverso un impianto a secco;
- Fonte di approvvigionamento acquedotto
- è presente un altro scarico in fognatura acque bianche delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dello stabilimento e dai piazzali interni non oggetto di autorizzazione;
- il corpo recettore delle acque di scarico è il Torrente Lonza, appartenente al bacino idrografico del Torrente Enza.

Prescrizioni

1. La Ditta adegui il proprio scarico conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificabile, chiaramente predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata, di cui dovrà essere mantenuta documentazione cartacea da esibire agli agenti accertatori in caso di richiesta.

7. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia prodotte dall'azienda, evitando di farla confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità. I fanghi prodotti dai processi depurativi e potranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06. Le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06.
8. Dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri di natura organica caratteristici (COD, BOD5, azoto ammoniacale e solidi sospesi totali), di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e oli.
9. Dovrà essere predisposto un segnale di allerta in caso di avaria alle componenti elettriche dell'impianto (pompe e soffianti), che dovrà essere ripetuto all'interno dei locali di lavorazione al fine di un più tempestivo intervento di manutenzione.
10. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità e si dovrà dare immediata comunicazione ad ARPAE. Pertanto dovrà essere installato a valle dell'impianto o della rete fognaria, idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"Caseificio Sociale del Parco Soc. Coop Agr."** è autorizzata a svolgere le attività di caseificio per la produzione di parmigiano reggiano nell'impianto ubicato in Comune di **Ventasso – Via Val Lonza n.4/a - Loc. Gazzolo di Ramiseto** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A METANO DA 2290 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	CALDAIA CONDIZIONAM. MAGAZZINO STAGIONATURA A METANO DA 76,7 Kw	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA A GASOLIO DA 147 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E4	SFIATO SERBATOIO GASOLIO DA 5 MC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/4124 del 07/04/2017.

2) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività produttiva non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.